

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE:

A. DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA, per la definizione degli obiettivi di bonifica, ex all.1 del Titolo V del D.lg. 152/2006, ivi incluse le attività tecniche di cui ai punti 1-2-3-4-5-6 dell'allegato 2 al Titolo V del D.Lg.152/2006.

B. DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE ex artt. 17-18-19-20-21-22-23 del DPR 207/2010 e D.Lg. 163/2006 e **PRIME IND. PRESCR. SICUREZZA** (D.Lg.81/2008).

Il Responsabile del Servizio Ambiente ed Ecologia
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mauro De Molfetta

Il Professionista incaricato

DISPOSIZIONI GENERALI (G)

G.1 - PREMESSE E DEFINIZIONI

Art. G.1.1 - Oggetto del capitolato d'oneri

1. Il presente capitolato d'oneri disciplina l'incarico relativo alle prestazioni di servizi di ingegneria per la redazione:
 - a. DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA, per la definizione degli obiettivi di bonifica, ex all.1 del Titolo V del D.lg. 152/2006, ivi incluse le attività tecniche di cui ai punti 1-2-3-4-5-6 dell'allegato 2 al Titolo V del D.Lg.152/2006
 - b. DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE ex artt. 17-18-19-20-21-22-23 del DPR 207/2010 e D.Lg. 163/2006 e PRIME IND. PRESCR. SICUREZZA (D.Lg.81/2008)..

Art. G.1.2 - Definizioni

1. Ai fini dell'interpretazione del presente capitolato d'oneri si assumono le seguenti definizioni:
 - a) per «codice dei contratti» si intende il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e tutte le successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;
 - b) per «regolamento generale» si intende il regolamento approvato con d.P.R. 207/2010;
 - c) per «decreto 81» si intende il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 - d) per TUA si intende il D.Lg. 156/2006:
2. Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato d'oneri si assumono le seguenti definizioni:
 - a) per «progetto» si intende il progetto preliminare nella sua interezza, comprendente tutti gli elaborati previsti dal Codice e dal regolamento;
 - b) per «progettista» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo, sia esso singolo, ovvero che abbia assunto l'incarico in forma individuale, che l'associazione professionale, la società di ingegneria, l'associazione temporanea tra i predetti soggetti o i tecnici titolari di incarico collegiale;
 - c) per «AdR» si intende l'analisi di rischio sito specifica per la definizione degli obiettivi di bonifica, ex all.1 del Titolo V del D.lg. 152/2006;
 - d) per «coordinamento» si intende il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere ai sensi del decreto 81; per «coordinamento progettuale» si intende il coordinamento nella fase della progettazione ai sensi dell'articolo 91 del predetto decreto 81;
 - e) per «coordinatore» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle due fasi della progettazione e dell'esecuzione, ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto; per «coordinatore per la progettazione» e per «coordinatore per l'esecuzione» si intendono rispettivamente i tecnici incaricati e responsabili del coordinamento progettuale e del coordinamento esecutivo;
 - f) per «DEC» si intende il tecnico incaricato della direzione per l'esecuzione del contratto ex art. 300 del regolamento;
 - g) per «RUP, responsabile del procedimento» si intende il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del codice dei contratti, agli articoli 9 e 10 del regolamento e agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e

modifiche;

- h) per «responsabile del servizio» si intende il dirigente, il funzionario o l'istruttore che ha la responsabilità dell'ufficio tecnico dell'amministrazione committente, ovvero dell'unità operativa o dell'area tecnica alla quale, nell'ambito organizzativo della stessa amministrazione committente, è ricondotta la potestà decisionale per la gestione e l'esecuzione del lavoro pubblico;
 - i) per «Autorità» e «osservatorio» si intendono rispettivamente l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del codice dei contratti e l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla sezione regionale di competenza, di cui all'articolo 7 del codice dei contratti;
 - l) per «piano» e per «fascicolo» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di coordinamento di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a) e 100 del decreto 81 e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso decreto 81;
 - m) per «supporto informatico» si intendono dei files archiviati su compact disk, in formati standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei formati richiesti dal responsabile del procedimento;
 - n) per «schede» si intendono le schede, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, previste per la trasmissione delle notizie inerenti i lavori pubblici all'osservatorio e diffuse dall'Autorità;
 - o) per «notizie istruttorie» si intendono tutte le notizie che fossero richieste dall'Autorità, anche tramite il relativo servizio ispettivo o l'osservatorio, ai sensi dell'articolo 6 del codice dei contratti, sia nell'ambito di normali rilevazioni statistiche che nell'ambito dell'attività istruttoria, ispettiva, di vigilanza o repressiva, svolta dalla stessa Autorità, ovvero richieste dagli organi della revisione contabile dell'ente appaltante o dalla magistratura, sia ordinaria che amministrativa o contabile.
 - p) per «amministrazione» si intende l'amministrazione committente.
 - q) per «intervento complesso» si intendono le opere o impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 90, comma 6, nell'articolo 91, comma 5 e nell'articolo 141 comma 7 del codice dei contratti;
 - r) per «lista» si intende la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, da utilizzare per l'offerta a prezzi unitari.
3. Per Commissario Straordinario, l'Ing. Alfio Pini nominato Commissario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, giusto decreto non sottoposto a delibera del Consiglio e registrato presso la Corte dei Conti in data 13 marzo 2013, Reg. n. 2 Fog. n. 285;
4. per Protocollo di Intesa, l'atto giuridico sottoscritto dal Comune di Statte il 30/07/2013, previa deliberazione n. 86 del 29/07/2013 di formale approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione, avente ad oggetto l'accollo, ex art. 1273 c.c., da parte del Commissario Straordinario, dell'importo di € 37.000.000,00, al fine di mettere in sicurezza terreni e falde delle aree industriali del Comune di Statte, nonché il completamento della caratterizzazione, progettazione e realizzazione dell'intervento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 129/2012, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, Legge 4 ottobre 2012, n.171,

chiamato ad assicurare l'attuazione degli interventi individuati per un importo complessivo pari alla maggior somma di € 110.167.413,00 (di cui € 37.000.000,00 per Statte), dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012, afferenti risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già assegnate alla Regione Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo;

4. per Cabina di Regia, la cabina a regia regionale per il coordina meno degli interventi di urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto insediatasi il 19/02/2013.

Art. G.1.3 - Disposizione contrattuale

1. Il presente capitolato d'oneri costituisce parte integrante e sostanziale del contratto disciplinare di incarico.

G.2 - DISCIPLINA DEGLI INCARICHI

Art. G.2.1 - Incarichi collegiali

1. Qualora l'incarico sia conferito a due o più professionisti, qualunque sia il rapporto tra loro sotto il profilo organizzativo, societario, fiscale, o altro, le prestazioni sono compensate una sola volta come se fossero rese da un unico professionista, rinunciando pertanto alla collegialità di cui all'art. 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143.
2. In caso di organizzazione collegiale in società o in associazione professionale già formalizzata con atto notarile, questo deve essere allegato in copia autentica al contratto disciplinare di incarico e i professionisti saranno considerati, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, alle responsabilità e ad ogni altro effetto, secondo le risultanze del predetto atto che, pertanto, deve esplicitare l'esistenza dei requisiti e delle modalità di assunzione degli incarichi e della eventuale ripartizione delle responsabilità e delle competenze. In ogni caso è individuato un soggetto unico, con funzioni di capogruppo ai sensi del comma 7.
3. In caso di organizzazione collegiale temporanea o comunque non formalizzata, la composizione di tale associazione deve risultare da apposita dichiarazione di tutti i componenti:
 - a) all'atto della presentazione dell'offerta.
4. Tale dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'individuazione del professionista capogruppo, anche agli effetti del comma 2, ultimo periodo;
 - b) le competenze dei singoli associati e le parti di prestazioni che saranno svolte da ciascuno;
 - c) la ripartizione dei corrispettivi tra gli associati al fine di impegnare le spese ai soggetti competenti.
5. Tali associazioni si definiscono orizzontali qualora tutti i professionisti abbiano le medesime competenze e si ripartiscano le prestazioni in modo sostanzialmente uniforme sotto il profilo della qualità; si definiscono verticali qualora uno o più professionisti abbiano competenze limitate ad alcuni segmenti della prestazione le prestazioni stesse siano distribuite in funzione delle predette competenze, quali ad esempio le prestazioni geologiche espletate da un geologo o le prestazioni di calcolo impiantistico, ovvero qualora, anche nell'identità delle competenze, le prestazioni siano distribuite per segmenti precisi e separabili, quali il calcolo strutturale, la contabilità dei lavori o le prestazioni catastali. Una associazione può essere contemporaneamente in parte orizzontale e in parte verticale e può essere costituita, oltre che da singoli professionisti, anche da associazioni o società professionali già formalmente costituite ai sensi del comma 2.
6. L'associazione non può comunque mutare la propria composizione dopo l'affidamento

dell'incarico, salvo i casi di morte, fallimento, perdita dei requisiti, interdizione, inabilitazione, sospensione o radiazione dall'albo professionale, cessazione dell'attività o altro impedimento irrimediabile in capo ad uno degli associati diversi dal capogruppo. Qualora tali eventi si verificano per il capogruppo l'Amministrazione può recedere dal contratto. Qualora si verificano tali eventi l'associazione può chiedere che un nuovo professionista subentri a quello venuto meno e l'Amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con l'associazione così integrata.

7. Al capogruppo spetta la rappresentanza dei professionisti nei riguardi dell'Amministrazione per tutti gli atti dipendenti dal contratto fino all'estinzione del rapporto nonché il coordinamento dell'attività di tutti i professionisti; ferma restando la responsabilità in solido tra tutti i professionisti in caso di associazione di tipo orizzontale e la responsabilità in solido del capogruppo ma limitata ai singoli settori di propria competenza per i professionisti mandanti in un'associazione di tipo verticale.
8. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del codice dei contratti.

Art. G.2.2 - Subappalto

1. Ai sensi dell'articolo 91, comma 3 del codice dei contratti, le prestazioni affidate non possono essere subappaltate, salvo quelle di seguito indicate:
 - a) indagini geologiche, geotecniche e sismiche;
 - b) sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni finalizzate agli adempimenti di cui alla lettera a);
 - c) predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio finalizzati agli adempimenti di cui alla lettera a);
 - d) la mera redazione grafica degli elaborati progettuali.
2. Tutte le altre prestazioni devono essere eseguite dal tecnico o dai tecnici incaricati, compresa l'eventuale relazione geologica che, in deroga al comma 1, lettera a), non può formare oggetto di subappalto. Qualora per l'espletamento dell'incarico sia necessaria la redazione della relazione geologica essa può essere redatta esclusivamente se il progettista o un suo associato, anche temporaneamente, sia in possesso dell'abilitazione alla professione di geologo; in ogni altro caso l'Amministrazione deve affidare l'incarico per tale relazione a terzi in possesso della predetta abilitazione.
3. Nel contratto disciplinare il professionista deve indicare le prestazioni che intende subappaltare, con i limiti di cui ai commi 1 e 2, e se i subappaltatori possono essere pagati direttamente dall'Amministrazione. Nello stesso contratto o in una comunicazione successiva, comunque antecedente l'inizio delle prestazioni in subappalto, il professionista incaricato comunica all'Amministrazione le generalità del subappaltatore, la descrizione delle prestazioni affidate in subappalto e il corrispettivo spettante al subappaltatore.
4. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del codice dei contratti.

PROGETTAZIONE (P)

GP - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

Art. GP.1 - Principi e finalità della progettazione

1. La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è inoltre tesa a minimizzare l'uso di risorse materiali non rinnovabili e massimizzare il riutilizzo di risorse naturali impegnate dall'intervento, nonché alla massima facilità ed economicità di manutenzione, efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti, possibilità di facile sostituzione degli elementi, compatibilità dei materiali e agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2 del codice dei contratti, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.
3. I progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione sono redatti nel rispetto degli standards dimensionali e di costo e in modo da assicurare il massimo rispetto e compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale dell'intervento, nelle fasi di costruzione che di gestione.

Art. GP.2 - Criteri generali di progettazione

1. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
 - a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
 - b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
 - c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
2. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
3. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione interessata dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.
4. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
5. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, così come in caso di eventuale variante, devono essere forniti all'amministrazione anche su supporto informatico.

Art. GP.3 - *Norme tecniche*

1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche; le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

Art. GP.4 - *Esternazione della elaborazione del progetto*

1. La prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende la partecipazione del progettista, direttamente o tramite propri associati, alle riunioni degli organi collegiali dell'Amministrazione, alle riunioni convocate presso la stessa Amministrazione per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione al progetto.

Art. GP.5 - *Disposizioni in materia urbanistica*

1. La prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende le prestazioni relative alla redazione e presentazione degli atti, elaborati e documentazioni necessari all'adozione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti.

Art. GP.6 - *Proprietà intellettuale e materiale degli elaborati, subentro o sostituzione dei progettisti*

1. Il progetto resta di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione, la quale può introdurre tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie, senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che il progetto non venga modificato in modo tale che ne risultino alterati radicalmente gli aspetti più caratteristici o snaturati i criteri informativi essenziali. Restano altresì nella proprietà materiale e legale dell'Amministrazione gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dal professionista nell'ambito dell'incarico.
2. Ai sensi dell'articolo 91, comma 4, del codice dei contratti, le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In caso di affidamento del progetto esecutivo a professionisti diversi dai titolari del progetto definitivo, è necessario che i nuovi progettisti accettino, eventualmente indicandone le condizioni, l'attività progettuale precedentemente svolta. Tale accettazione può avvenire con semplice dichiarazione scritta o con comportamento concludente quale la sottoscrizione del contratto per l'affidamento del progetto esecutivo. Qualora non vi sia l'accettazione di cui sopra ovvero le condizioni apposte siano ritenute inammissibili, eccessivamente onerose o contrarie alle finalità programmate, motivate dal responsabile del procedimento, l'incarico non può essere affidato.
3. La partecipazione alle procedure per l'affidamento dell'incarico per i progetti definitivi ed esecutivi comporta automaticamente l'accettazione del progetto preliminare.
4. L'accettazione di cui ai commi 2 e 3 non è necessaria qualora il progetto precedente o il segmento progettuale precedente non sia stato ritenuto idoneo, irrimediabilmente insoddisfacente, non conforme alla programmazione e alle prescrizioni dell'Amministrazione, in contrasto insanabile con norme imperative o comunque aventi forza di legge ovvero affetto da carenze od omissioni gravi come definite dall'articolo 132, comma 6, del codice dei

contratti, purché tali circostanze siano motivate con atto scritto da parte del responsabile del procedimento.

5. I commi 2, 3 e 4 trovano applicazione anche ai diversi segmenti progettuali parziali qualora l'incarico di progettazione sia interrotto per qualsiasi motivo e si proceda all'affidamento ad altri soggetti del proseguimento delle prestazioni di progettazione, nonché alle varianti in corso d'opera qualora siano redatte da un soggetto diverso da quello che ha redatto il progetto esecutivo.
6. qualora il progetto preliminare venga posto a base della procedura di scelta del contraente ex art. 53 c.2 lettera c del Codice, l'impresa che partecipa alla procedura accetta senza condizioni il progetto preliminare a base di gara.

PROGETTAZIONE (P)

PP - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Art. PP.1 - *Documentazione ed elaborati del progetto Preliminare*

1. Il progetto preliminare è redatto sulla base delle indicazioni del documento preliminare della progettazione approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini della sua approvazione, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, nonché dell'acquisizione di pareri tecnici o amministrativi anche esterni agli organi della stazione appaltante.
2. Il progettista dovrà garantire all'amministrazione ogni ritenuto necessario supporto tecnico finalizzato all'approvazione sia dell'analisi di rischio sito specifica sia del progetto preliminare nella conferenza dei servizi ed in cabina di regia per la realizzazione degli interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.
3. Gli elaborati che dovranno essere prodotti sono i seguenti (in accordo con le vigenti disposizioni di cui alla Sezione II - Progetto preliminare artt. da 17 a 23) del regolamento:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) relazione tecnica;
 - c) studio di prefattibilità ambientale;
 - d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
 - e) planimetria generale e elaborati grafici;
 - f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
 - g) calcolo sommario della spesa;
 - h) quadro economico di progetto;
 - i) un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - j) uno schema di contratto d'appalto ex art. 53 comma 2 lettera c del Codice;
 - k) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
4. Qualora il progetto preliminare deve essere posto a base di gara di un appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice il contraente dovrà redigere:
 - a) sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché idrogeologiche e sulle interferenze e redigere le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili pubblici da ristrutturare;
 1. Relazione di Indagine geotecnica;
 2. Relazione di indagine idrologica;
 3. Relazione di indagine idrogeologica;
 4. Relazione di indagine sismica.
5. Si richiede altresì ed in particolare per la Progettazione architettonica:
 - a) progetto preliminare architettonico dell'opera;
 - b) particolari costruttivi;
 - c) Rendering dell'opera comprensivo delle sistemazioni esterne;

- d) ogni altro elaborato necessario per la perfetta individuazione e realizzazione dell'opera.
 - e) In generale ogni tipo di documentazione prevista dalla normativa vigente, D.Lgs.12.04.2006, n.163 e DPR 207/10 e necessaria per la successiva realizzazione delle opere in argomento.
6. Il progettista dovrà rendersi disponibile ad apportare eventuali variazioni che dovessero emergere nella conferenza dei servizi ed in cabina di regia per la realizzazione degli interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, nonché alle modificazioni rivenienti dal servizio di verifica per la validazione del progetto.
 7. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione definitiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche o di costo.

Art. PP.2 - Relazioni tecniche

1. La relazione descrittiva di cui all'articolo PP.1, comma 3, lettera a), fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
 - a) descrive i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali scelti, i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione, e la bonifica ambientale del sito ai sensi del TUA;
 - b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, ove previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi specialistici;
 - c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
 - d) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;
 - f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione.
 - g) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto definitivo aggiornando, se del caso, quello indicato nel cronoprogramma del documento preliminare alla progettazione.
3. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza e in presenza delle opere previste.
4. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
5. Le relazioni idrologica, idrogeologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di

interesse.

6. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione definitiva.

Art. PP.3 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale

1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.
2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.

Art. PP.4. - Elaborati grafici del progetto preliminare

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare; essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, dai seguenti elaborati, in ogni caso nelle scale adeguate:
 - a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
 - b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
 - c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte a illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da rimuovere e quelle da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
 - d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1: 100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla

lettera e);

- e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1: 100. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Dovrà essere, inoltre, indicato l'andamento minimo e massimo della falda nell'ultimo periodo di rilevazione (i dati saranno forniti dal Comun di Statte). Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
 - f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici esistenti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche.
 - g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1: 200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni e le opere di ingegneria ambientale/civile/difesa del suolo;
 - h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
 - i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo
 - j) con appositi rendering per la rappresentazioni dello stato di progetto inserito nel contesto ambientale e con significativi fotoisurimenti comprensivi dello stato di fatto circostante
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti, concordati con il responsabile del procedimento.
 4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, mediante retini o colorazioni indelebili, comunque in modo inequivocabile, le parti conservate, quelle da demolire o rimuovere e quelle nuove.

Art. PP.5 - Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e disciplinare descrittivo e prestazionale

1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari all'alloggiamento degli impianti stessi.
2. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto; esso contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.

Art. PP.6 - Stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni

1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico-estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dal prezzario regionale delle OOPP vigente.
2. Per eventuali voci mancanti o per prezzi unitari non determinabili ai sensi del comma 1, il relativo prezzo viene determinato mediante regolare analisi come di seguito descritto:
 - a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da

listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

- b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
 - c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
 - d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento, il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavori in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione dell'amministrazione.
 4. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere effettuata attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dal responsabile del procedimento.
 5. Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni confluisce nel quadro economico dell'intervento.

Art. PP.7 - Quadro economico

1. Nel quadro economico confluiscono tutti i dati economici previsti dal progetto, così strutturati:
 - a) - lavori (a misura, a corpo, in economia)
 - attuazione dei piani di sicurezza (a misura, a corpo, in economia)
 - b) somme a disposizione dell'amministrazione
 - 1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
 - 2) rilievi, accertamenti, indagini
 - 3) allacciamenti ai pubblici servizi
 - 4) imprevisti
 - 5) acquisizione aree o immobili
 - 6) accantonamenti di cui all'articolo 133, c.3 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163
 - 7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e di contabilità, assicurazione dei dipendenti
 - 8) spese per incentivo ex art. 92 c. 5 del Codice secondo il regolamento comunale;
 - 9)spese per attività di consulenza o di supporto
 - 10) eventuali spese per commissioni giudicatrici
 - 11) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
 - 12) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
 - 13) I.V.A. ed eventuali altre imposte
2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

Art. PP.8 - Integrazioni per la progettazione definitiva di interventi complessi

1. Qualora il progetto definitivo sia posto a base di gara per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto dagli artt. 53 comma 2 lettera b) e 253 comma 1 quinquies del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche e integrazioni, , la relazione descrittiva di cui all'articolo PP.1, comma 2, lettera a), e

all'articolo PP.2, commi 1 e 2, è corredata:

- a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;
- b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
- c) il progetto è corredato dallo schema di contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto redatti con le modalità dal regolamento. Il Capitolato prevede inoltre la sede di redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.

Art. PP.09 - Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti - Conferenza di servizi

1. La prestazione progettuale relativa al progetto preliminare comprende tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, anche presso amministrazioni ed enti diversi, in particolare per il conseguimento, ove necessari o prescritti dall'ordinamento:
 - a) in materia sanitaria o igienico-sanitarie;
 - b) in materia di prevenzione incendi;
 - c) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale;
 - d) in materia di accessi, svincoli o altre connessioni con la viabilità provinciale, regionale o statale;
 - e) in materia edilizia e urbanistica;
 - f) in materia di valutazione di impatto ambientale.
 - g) in materia ambientale in zona SIN.
3. La prestazione progettuale comprende tutti gli adempimenti di cui al comma 1, eventualmente necessari o prescritti per la richiesta o l'ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti diversi dall'amministrazione.
4. La prestazione progettuale comprende altresì tutti gli adempimenti di cui al comma 1, eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi, nonché la partecipazione personale o tramite propri associati alla stessa conferenza di servizi, qualora a tali conferenze sia stato convocato il progettista.
5. Nel progetto sono comprese le prestazioni relative alla redazione e presentazione di una relazione che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche, ai sensi dell'articolo 4, comma 16, del decreto-legge n. 398 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché di una relazione che attesti la conformità alle disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche ai sensi della normativa vigente.

PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA (S)

Art. S.1 - Le prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi da parte del professionista durante la progettazione dell'opera, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, oltre a quanto previsto dal presente, consistono in: a)- relazione tecnica; b)- cronoprogramma; c)- stima dei costi.

Art. S.2 – Relazione tecnica

1. La relazione è un documento complementare al progetto che analizza e prevede l'organizzazione delle lavorazioni in modo da prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2. La relazione tecnica è completata da schemi grafici che rendano esplicite le misure di sicurezza indicate.

Art. S.3 – Cronoprogramma

1. Il cronoprogramma deve contenere indicazioni sui tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e del tempo utile totale per la conclusione degli stessi.

Art. S.4 – Stima dei costi

1. La stima dei costi deve essere effettuata in ottemperanza all'art.100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, e all'art.131 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m..

ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA (AdR)

Art. AdR.1 - LE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni da eseguirsi da parte del professionista durante lo svolgimento dell'incarico sono quelle previste dall'allegato 1 del titolo V del TUA e, consistono in:
 - a) COMPONENTI DELL'ANALISI DI RISCHIO DA PARAMETRIZZARE. Sulla base della struttura del processo decisionale di "analisi di rischio", indipendentemente dal tipo di metodologia impiegata, dovranno essere parametrizzate le seguenti componenti: contaminanti indice, sorgenti, vie e modalità di esposizione, ricettori finali.;
 - b) PROCEDURE DI CALCOLO E STIMA DEL RISCHIO. Le procedure di calcolo finalizzate alla caratterizzazione quantitativa del rischio, data l'importanza della definizione dei livelli di bonifica (CSR), dovranno essere condotte mediante l'utilizzo di metodologie quale ad esempio ASTM PS 104, di comprovata validità sia dal punto di vista delle basi scientifiche che supportano gli algoritmi di calcolo, che della riproducibilità dei risultati.
 - c) PROCEDURA DI VALIDAZIONE. Al fine di consentire la validazione dei risultati ottenuti da parte degli enti di controllo e' necessario avere la piena rintracciabilità dei dati di input con relative fonti e dei criteri utilizzati per i calcoli. Gli elementi più importanti sono di seguito riportati:
 - Criteri di scelta dei contaminanti indice.
 - Modello concettuale del sito alla luce dei risultati delle indagini di caratterizzazione con percorsi di esposizione e punti di conformità.
 - Procedure di calcolo utilizzate.
 - Fonti utilizzate per la determinazione dei parametri di input degli algoritmi di calcolo.
2. La relazione è completata da schemi grafici che rendano esplicite le elaborazioni tecniche prodotte
3. Il progettista dovrà garantire all'amministrazione ogni ritenuto necessario supporto tecnico finalizzato all'approvazione dell'analisi di rischio sito specifica nella conferenza dei servizi ed in cabina di regia per la realizzazione degli interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.

Art. AdR.2 – ATTIVITÀ DI SUPPORTO INDAGINI IN SITO

1. Le prestazioni da eseguirsi da parte del professionista durante lo svolgimento dell'incarico sono quelle previste dall'allegato 2 del titolo V del TUA e, consistono in:
 - a) Ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito.
 - b) Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.
 - c). Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.
 - d). Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo.
 - e). Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili - sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito dell'analisi di rischio- calcolati mediante analisi di rischio eseguita secondo i criteri di cui in Allegato 1.
2. La relazione è completata da schemi grafici che rendano esplicite le elaborazioni tecniche prodotte.

ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO.

Art. AC.1 CONDIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione si impegna a fornire ai tecnici incaricati, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il documento preliminare alla progettazione ed i piani di caratterizzazione eseguiti da privati all'interno dell'area in esame.

2. I tecnici incaricati si impegnano:

a) a produrre di ogni elaborato 5 copie, già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta del Responsabile del Procedimento le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.);

b) produrre una copia dell'intera progettazione su DVD in formato standardizzato della tipologia che verrà indicata dal Responsabile del Procedimento (Word, Dxf, Dwg.).

c) Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore dei tecnici incaricati, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

d) I tecnici incaricati sono obbligati, senza ulteriori compensi:

1) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento;

2) a far presente allo stesso Responsabile del Procedimento, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;

3) a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento, per un numero di riunioni non superiore a dieci;

4) a partecipare, su eventuale richiesta del Responsabile del Procedimento, alle operazioni di stesure del bando di gara e di svolgimento della gara stessa, fornendo ogni possibile consulenza necessaria.

Art. AC.2 TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI.

1. Vista l'articolazione dei servizi da affidare e la natura degli stessi, che fa sì che le attività di cui all'incarico si svolgano nel seguente ordine:

- a) ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA e ATTIVITÀ DI SUPPORTO INDAGINI
- b) PROGETTO PRELIMINARE

2. Il Termine per la presentazione degli elaborati di cui al punto precedente, nel rispetto del cronoprogramma di cui al documento preliminare della progettazione è il seguente:

a) giorni 28 per la redazione e presentazione all'amministrazione dell'AdR

b) giorni 20 per la redazione e presentazione del progetto preliminare.

3. I termini di cui al precedente punto decorrono dal momento della stipula del contratto, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna ex art. 11 c.9 del codice

4. I giorni devono intendersi naturali e consecutivi.

5. I termini di cui al punto 2 si intenderanno eventualmente modificati, in diminuzione, a seguito dell'offerta tempo presentata in sede di gara.

6. L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa nè avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate per le seguenti cause:

a. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare, salvo che siano ordinati dal RUP;

b. eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

d. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

e. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

Art. AC.3 . IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'Importo del servizio a base d'asta è fissato come segue:

a) ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA € 10.000,00 oltre iva e cap come per legge

b) PROGETTAZIONE PRELIMINARE € 130.000,00 “

c) PRIME IND. PRESCR. SICUREZZA (D.Lg.81/2008) € 15.000,00 “

d) Rimborso spese e compensi accessori (20% a+b+c) € 31.000,00 “

2. L'incarico terminerà dopo l'approvazione del progetto da parte degli organi competenti ed il successivo avvio della gara d'appalto dell'opera progettata. Ai fini della stima della durata dell'incarico si riportano i seguenti dati:

3. Quando l'affidatario riterrà di aver portato a compimento le prestazioni per ciascuna delle varie fasi previste, e nei termini indicati, sottoporrà gli elaborati progettuali al Responsabile del Procedimento che provvederà per le approvazioni da parte dei competenti organi del Comune e del Commissario Straordinario. In caso di mancata approvazione per cause estranee alla volontà e ai poteri decisionali del Comune, il Committente sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico chiedendo la consegna entro un termine dato degli elaborati prodotti e di recedere dal rapporto instauratosi con l'affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo. All'affidatario verrà in tali casi riconosciuto quanto previsto per le prestazioni fino a quel momento effettivamente eseguite salvo che le progettazioni fossero invece respinte per difetto nello studio o inattendibilità tecnico - economica. In tal caso all'affidatario non sarà dovuto alcun compenso né verranno risarcite eventuali spese.

ART. AC.4 SOSPENSIONI E PROROGHE

1. La sospensione dei servizi può essere disposta dal RUP nei casi e nei modi di cui alla normativa vigente. Cessate le cause della sospensione il RUP ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

ART. AC.5 PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. AC, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo previsto viene applicata una penale giornaliera pari a 1 ‰ dell'importo contrattuale totale.
2. qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
4. Le penali, valutate dal RUP, vengono iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo.

ART. AC.6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO

1. I comportamenti dell'appaltatore che, accertati dal RUP, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e di conseguenza del successivo appalto ex art. 53 c.2 lettera c. sono causa di risoluzione del contratto.
2. L'eventuale grave ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei servizi o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto.
3. In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante conseguenti la risoluzione del contratto.

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. DE.1 PREMESSA

1. il Comune di Statte, previa deliberazione n. 86 del 29/07/2013, di formale approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto d'intesa avente ad oggetto l'accollo, ex art. 1273 c.c., da parte del Commissario Straordinario, dell'importo di € 37.000.000,00, al fine di mettere in sicurezza terreni e falde delle aree industriali del Comune di Statte, nonché il completamento della caratterizzazione, progettazione e realizzazione dell'intervento, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del D.L. 129/2012, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, Legge 4 ottobre 2012, n.171, chiamato ad assicurare l'attuazione degli interventi individuati per un importo complessivo pari alla maggior somma di € 110.167.413,00 (di cui € 37.000.000,00 per Statte), dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012, afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già assegnate alla Regione Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo;
2. che nell'Allegato alla Delibera CIPE del 03/08/2012, n. 87, trova copertura il relativo fabbisogno finanziario attraverso le risorse rese disponibili nel fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
3. che con decreto non sottoposto a delibera del Consiglio e registrato presso la Corte dei Conti in data 13 marzo 2013, Reg. n. 2 Fog. n. 285, è stato nominato l'Ingegnere Alfio Pini, in qualità di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto;
4. il contraente dei servizi, aggiudicatario, accetta espressamente ed integralmente tutte le clausole contenute nell'art. 5 del protocollo di intesa del 30/07/2013.
5. che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori/servizi/forniture, il Comune dovrà trasmettere al Commissario Straordinario i relativi provvedimenti di approvazione della gara di appalto, unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato.
6. che il Commissario Straordinario, a fronte della trasmissione dei documenti provvederà all'emissione dell'atto definitivo di assegnazione delle risorse nella misura dell'importo rideterminato, al netto delle somme rinvenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, e comprensivo di un importo, tra le somme a disposizione, non superiore al 10%, per imprevisti.

ART. DE.2 ANTICIPAZIONE

Non è dovuta all'appaltatore alcuna somma a titolo di anticipazione.

ART. DE.3 PAGAMENTI E FATTURAZIONE

1. Il pagamento avverrà a seguito ed in concomitanza con l'accredito dei fondi a tali fini trasferiti dal Commissario Straordinario al Comune di Statte ex art. 5 del Protocollo di Intesa del 30/07/2013.
2. Ricevuti i fondi, il Committente darà di ciò informazione, senza indugio, all' Appaltatore al fine della fatturazione o delle fatturazioni.

3. I pagamenti saranno disposti entro 30 giorni solari dalla data di presentazione della fatturazione come segue, effettuando la trattenuta dello 0.5 % di cui all'art. 4 c.3 del regolamento:
 - a) All'atto dell'approvazione dell'AdR da parte dell'amministrazione comunale a seguito della conferenza dei servizi il contraente avrà diritto al pagamento del:
 - o 95 % per l'AdR;
 - o Una quota non superiore al 40 % a titolo di spese e compensi accessori, se preventivamente autorizzati dal RUP e dietro presentazione di documentazione probatoria.
 - b) All'atto dell'approvazione del Progetto preliminare da parte dell'amministrazione comunale a seguito della conferenza dei servizi il contraente avrà diritto al pagamento del:
 - o 95 % della PROGETTAZIONE
 - o 95 % PRIME IND. PRESCR. SICUREZZA (D.Lg.81/2008)
 - o La quota del 55 % del rimborso spese e compensi accessori, se preventivamente autorizzati dal RUP e dietro presentazione di documentazione probatoria
4. Dal fatturato del contraente saranno detratte le eventuali penali.
5. Le ritenute pari allo 0.5% sulle singole fatture saranno svincolate in sede di liquidazione finale.
6. Il pagamento del saldo finale contrattuale sarà effettuato entro il 30° giorno dall'emissione del certificato ex art. 309 del regolamento.
7. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute ex art. 4 c.3 del regolamento.
8. Tutti i pagamenti saranno disposti ai sensi della legge 136/2010 e previa acquisizione del DURC.
9. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).

ART. DE.4 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lg. 231/2002 come modificato dal D.Lg. 192/2012.